

MODALITÀ DI SEMPLIFICAZIONE PROCEDURALE PER QUANTO RIGUARDA LE RICHIESTE DI LIQUIDAZIONE DI FINANZIAMENTI CONCESSI CON GLI AVVISI PUBBLICI 2010-2011 E 2012

1. PER LE RICHIESTE DI LIQUIDAZIONI PARZIALI (in corso di realizzazione dell'intervento).

Si prevede che in questo caso i Comuni beneficiari presentino unicamente la seguente documentazione:

a) IN PRESENZA DEL COLLAUDATORE:

- a.1) relazione acclarante (art. 234, comma 4 – D.P.R. 207/2010) i rapporti finanziari tra il soggetto erogatore del finanziamento (Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa/Segreteria tecnica) ed il Comune beneficiario, contenente il riferimento ad ogni documento utile a giustificare la spesa, per la quale è richiesta la liquidazione del corrispondente contributo. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, tale riferimento potrà riguardare il progetto ed eventuali varianti, i contratti stipulati, i provvedimenti di approvazione da parte del competente organo comunale, gli stati di avanzamento, comunque denominati, anche oggetto di precedenti richieste di erogazione di quote di contributo, dei lavori o dei servizi e forniture, le fatture ed altri documenti idonei;
- a.2) provvedimento di approvazione della relazione da parte del competente organo comunale;

b) SENZA COLLAUDATORE:

- b.1) relazione redatta dal direttore dei lavori o, nel caso di servizi e forniture, dal Responsabile della procedura di acquisizione dei servizi o delle forniture presso il Comune, avente gli stessi contenuti della relazione acclarante del collaudatore;
- b.2) provvedimento di approvazione della relazione da parte del competente organo comunale.

Prima di dar corso alla richiesta iniziale di liquidazione parziale, si accerterà la corrispondenza delle attività contrattualizzate all'intervento ammesso a finanziamento, sulla base della documentazione che, come confermato alla lettera c) del punto 1) della deliberazione del Comitato n. 1 del 24 ottobre 2014, deve essere presentata relativamente alla FASE 2 dell'articolo 6 delle convenzioni disciplinanti i rapporti giuridici tra il preesistente ODI ed i singoli Comuni beneficiari di finanziamento.

Tale accertamento potrebbe essere svolto dalle Regioni Lombardia e del Veneto o da soggetti da loro individuati.

Si precisa che per le spese tecniche ammesse a finanziamento potrà essere richiesta la liquidazione anche antecedentemente alla nomina del collaudatore (qualora prevista) e/o del direttore lavori previa presentazione del provvedimento del competente organo comunale riportante il riepilogo delle spese sostenute.

2. PER LE RICHIESTE DI LIQUIDAZIONI FINALI (a conclusione dell'intervento).

Si ritiene che in sede di rendicontazione finale, oltre alle predette tipologie di relazione, debba essere richiesta la presentazione di documentazione più specifica dell'intervento realizzato e quindi si confermano i seguenti documenti, come previsti dalle convenzioni disciplinanti i rapporti giuridici tra il preesistente ODI ed i singoli Comuni beneficiari di finanziamento per la FASE 3 dell'articolo 6:

- 1) Copia della documentazione inerente i vari S.A.L. finale e relativo certificato di pagamento;
- 2) Copia del certificato di collaudo tecnico e amministrativo dell'intervento per lavori di importo pari o superiore a Euro 500.000,00 o del certificato di regolare esecuzione e di ultimazione dei lavori, redatto dal direttore dei lavori e sottoscritto dal RUP, per importi di lavori inferiori a Euro 500.000,00;
- 3) entro il termine di quattro mesi dalla data di sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori, dovrà essere presentata la rendicontazione finale. Per rendicontazione finale si intende la documentazione approvata a seguito del rilascio del certificato di regolare esecuzione e/o di collaudo e della contabilità finale dei lavori,

ed inoltre la copia del relativo provvedimento di approvazione da parte del competente organo, come previsto dall'articolo 11 delle medesime convenzioni.